

(a) Ammian. Marcell. lib. XXVII. Onde mal a proposito un Istorico (a) le applicava a Probo Prefetto del Pretorio, allorchè dice di lui, *che mai non aveva egli ordinato nulla d' illecito a' suoi clienti, all' suoi schiavi; ma che se veniva a scoprire qualche delitto, da cui essi resti colpevoli si fossero, egli li sosteneva a qualunque costo senza alcun esame, e a dispetto della giustizia medesima: mentre la protezione d' un sì potente patrono rendeva tal gente vie più ardita a mal fare, ed essa era un ostacolo invincibile alla riparazione del danno, ch' essi causato avevano. Perciò in tal contegno v' aveva qualche cosa di più d' una semplice approvazione, o d' una mera apologia del male, ch' essi altrui recavano.*

Rispetto a quelli, che danno qualche consiglio cattivo, egli è certo, che se insegnano la maniera, con cui tal uno portisi a causare del danno ad un altro, essi devono indispensabilmente ristorarlo (1). Ma se generalmente un qualche uomo imprudente, e poco savio consiglia a un altro di rubar, P. E. o di commettere cert' altro delitto, o in vero loda un disegno di già formato, come far sogliono gli adulatori, o gli Ministri di stato, che bastante coraggio non hanno d' opporsi all' sentimenti d' un Principe, non sono tenuti per mio avviso a riparare il danno, che dalle costoro azioni cattive derivano (2).

Per quelli che concorrono a un' azione altrui, non facendo quello, a cui erano tenuti; bisogna notare, che questa ommissione non gli obbliga alla riparazione del danno, se non quando si riferisce a una cosa, che dipende da una perfetta obbligazione, non già allora, che da una imperfetta sol tanto (b). Avvegnachè ciò che ci è dovuto in forza d' una tale obbligazione, non si può da noi riguardare come cosa nostra, e appartenenteci; in conseguenza nessun diritto abbiamo di pretendere risarcimento relativamente alla stessa (3).

(b) Vedi Zeigler. ad Grot. l. II. c. XVII.

Con qual ordine quelli che causano danno del danno tenuti sono a ripararlo.

§. V. Quando varj sono concorsi a un' azione, della quale ne sia provenuto del danno, con questo ordine si deve procedere a cercarne il rifa-

(1) A me anzi pare contro il Barbeirac, che quì Cicerone servir voglia alla causa, e che a ciò tenda un tal raziocinio unicamente. Per altro accordo anch' io, che basta il dire, che quì non si tratta della riparazione del danno, ma unicamente di ciò, che vi ha di vizioso nella intenzione di quelli, che approvano un qualche delitto. Onde ottimamente il Puffendorf riflette, che malamente l' antico istorico applica cotali parole a Probo.

(2) Anch' io concorro col Barbeirac che conveniente sia aggiugnere questa restrizione, se almeno per le leggi fondamentali dello stato li Ministri non sono obbligati di ricusare il loro consenso al Principe, come si pratica in Inghilterra. Vedi Giorg. Bates Elench.

motuum Angli. P. 1.

(3) Li doveri imperfetti sono quelli, che non si ha ragione di poter pretendere con forza, nello stato di natura, e in giudizio nello stato civile. Tali sono li doveri di beneficenza, di gratitudine, di ricompensa ec. Vedi Heinecius jus natura l. 1. c. VII. §. 217. Questo però si ha da intendere relativamente alla persona che ci ha ricusato alcuno di questi doveri. Ma se la stessa persona fosse stata impedita di praticar cotali doveri d' alcun altro, si sarebbe in diritto allora d' esigere da quel tale qualche risarcimento, se non avanti gli umani Tribunali, che tollerano soventi volte delle ingiustizie, almeno in forza delle regole invariabili della giustizia, e della equità. Vedi sop. §. 3.